



## **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -  
REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO IN  
VIA S. ANTONIO (integrazione)**

### **IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

#### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 366 del 23 ottobre 2019 la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 c. 9 del D.L.vo n. 285/1992, ha proposto la modifica degli orari della ZTL dal 26 ottobre 2019 al 28 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 18.00;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 526 del 25 ottobre 2019 è stata attuata la modifica degli orari della ZTL con validità dal 26 ottobre 2019 al 28 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 18.00;

#### **CONSIDERATO**

- che i recenti provvedimenti, legati alla pandemia COVID-19, posti in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché quelli emanati dal Presidente della Repubblica, limitano fortemente la circolazione delle persone e dei veicoli;
- il perdurare dell'emergenza di sanità pubblica dichiarata dall'OMS in data 30 gennaio 2020;

#### **RITENUTO**

- necessario prorogare i termini dell'ordinanza n. 526/2019, in attesa di conoscere i provvedimenti conseguenti al Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza di validità del DPCM del 22/03/2020;

#### **VISTI**

- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.";
- gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "T.U. degli Enti Locali";
- il Decreto del Sindaco n. 26 del 14/12/2018 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;

## **ORDINA**

➤ **che la validità della Zona a Traffico Limitato, così come specificata nell'Ordinanza n. 150/2019, sia integrata dalla seguente disciplina:**

I. la circolazione all'interno della Z.T.L., tranne i veicoli autorizzati, è vietata:

- dal 1° Maggio marzo 2020 al 31 maggio 2020 tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 18.00;

II. la sosta all'interno della Z.T.L., eccetto gli stalli riservati a specifiche utenze, è sempre vietata, ed è disposta la sanzione accessoria della rimozione forzata.





**COMUNE DI LISSONE**  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**  
**ZONA TRAFFICO LIMITATO**

**REVOCA**

- le disposizioni precedentemente emanate che siano in contrasto con la presente ordinanza;

**INFORMA**

- ❖ *che la presente ordinanza viene resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune;*
- ❖ *avverso i provvedimenti della P.A. è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.1199 del 24/11/1971;*
- ❖ *avverso il presente provvedimento, in relazione all'apposizione della segnaletica stradale, può essere presentato ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle norme specifiche.*

***E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.***

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Ferdinando Longobardo



**POLIZIA LOCALE**

via Gramsci 21 - 20851 Lissone (MB) - tel. 039.7397.1 - Codice Fiscale 02968150157 - Partita IVA 00740590963  
polizialocale@comune.lissone.mb.it - pec@comunedilissone.it